COMMISSIONE VI

FINANZE

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554) 121

Manfredi Manfredo, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 121, 122, 124, 125

Bergonzi Piergiorgio (gruppo rifondazione comunista) 122, 123, 124, 125

Biasutti Adriano (gruppo DC) 123, 125

Malvestio Piergiovanni, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 122

Sitra Giancarlo (gruppo PDS) 123

La seduta comincia alle 16,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi ».

Come i colleghi ricordano nella seduta del 19 gennaio 1993 si era aperta la discussione sulle linee generali, il cui seguito era stato rinviato in attesa che il Tesoro fornisse chiarimenti sugli effetti di gettito del disegno di legge recante la proroga delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 218 del 1990.

Avverto che il ministro del Tesoro mi ha fatto pervenire la seguente lettera in data 7 maggio 1993:

« Illustre presidente,

mi riferisco alla sua lettera del 6 aprile ultimo scorso con la quale, anche in relazione alla discussione svoltasi presso la Commissione da lei presieduta in data 13 gennaio 1993, mi ha chiesto chiarimenti sugli aspetti finanziari del disegno di legge atto Camera n. 1554, concernente "Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e l'integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi".

La predetta legge n. 218 del 1990, nel consentire agli enti creditizi di effettuare fusioni, trasformazioni e conferimenti al fine di realizzare, entro due anni dalla sua entrata in vigore, una efficace ristrutturazione del settore bancario, ha previsto agevolazioni sotto il profilo fiscale, sia ai fini della imposizione indiretta che di quella sui redditi: in particolare per quest'ultima ha stabilito che i predetti conferimenti non avrebbero dato luogo a realizzo di plusvalenze.

Successivamente, l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha ridotto la portata delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi, prevedendo il concorso alla formazione del reddito del soggetto conferente, del 15 per cento del maggior valore dei beni conferiti e riconoscendo, per altro, al soggetto conferitario, il riconoscimento di un costo fiscale pari all'ammontare del maggior valore soggetto a tassazione.

Sostanzialmente tale disciplina, anche con le successive modificazioni restrittive delle agevolazioni fiscali, ha permesso l'effettuazione di operazioni che, in as-

senza di essa, certamente non avrebbero avuto luogo.

Queste premesse consentono di affermare che la proroga contenuta nel disegno di legge atto Camera n. 1554 non determina riduzione di gettito, in quanto, per la natura incentivante della legge n. 218, ne consentirebbe l'ulteriore applicazione nei riguardi di altri soggetti, che finora non si sono avvalsi della normativa da essa recata e che non effettuerebbero certamente operazioni di concentrazione bancaria qualora non risultassero più vigenti le disposizioni agevolative. La proroga del termine in questione, quindi, non può che consentire altre operazioni di ristrutturazione e determinare (in particolare a seguito della modifica introdotta dall'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) verosimilmente effetti positivi in termini di gettito.

In relazione a quanto sopra, e tenuto conto della rilevanza che riveste l'iniziativa, le sarei grato, signor presidente, se volesse consentirne l'ulteriore corso della discussione non appena possibile, con la ripresa della ordinaria attività legislativa della Camera dei deputati ».

Il Governo vuole rendere ulteriori dichiarazioni in questa sede ?

PERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, signor presidente.

PIERGIORGIO BERGONZI. Signor presidente, come risulta dal resoconto stenografico, nella seduta del 19 gennaio 1993 il seguito della discussione sulle linee generali fu rinviato ad altra seduta per dare la possibilità al Governo di fornire i chiarimenti richiesti da alcuni colleghi in ordine all'entità delle minori entrate fiscali che sarebbero derivate dalla proroga del termine concernente le agevolazioni previste dalla legge n. 218 del 1990 in materia di fusione e privatizzazione degli enti creditizi.

Non ravvedo una risposta nella lettera inviatale dal ministro del Tesoro, in quanto essa non consente alla Commissione di conoscere l'entità delle entrate fiscali che sarebbero derivate dal normale prelievo sulle operazioni di fusione e privatizzazione in oggetto, né quella delle entrate prevedibili in caso di concessione della proroga di cui si discute. Il ministro infatti si limita in sostanza a rispondere che, in assenza di agevolazioni, le fusioni non avrebbero luogo e pertanto nessun gettito perverrebbe all'erario.

Così posta la questione appare di « lana caprina ». Personalmente avevo interpretato in altro modo il quesito avanzato a suo tempo dai colleghi, ritenendo che essi chiedessero di sapere qual'è la differenza tra le entrate fiscali prevedibili in regime di agevolazioni e quelle ipotizzabili in caso di normale prelievo. Credo che prima di proseguire la discussione sulle linee generali la Commissione debba ottenere una risposta dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Bergonzi, richiamo la sua attenzione sul fatto che il provvedimento al nostro esame prevede semplicemente la proroga del termine relativo alle agevolazioni di cui trattasi, già previste dalla legge n. 218 del 1990. Aggiungo che di tali agevolazioni già hanno fruito gli enti creditizi oggetto di fusione o privatizzazione ai sensi della legge Amato e che non esistevano in passato entrate analoghe a quelle derivate da tali operazioni con le quali effettuare un raffronto.

Inoltre, dopo la scadenza del termine del 21 agosto 1992, entro il quale i progetti di ristrutturazione e riorganizzazione delle banche potevano essere perfezionati fruendo del particolare regime fiscale di cui all'articolo 7 della legge n. 218 del 1990, nessun nuovo caso di fusione tra enti creditizi ha avuto luogo né avrà luogo, a parere del ministro, in assenza delle suddette agevolazioni. Il provvedimento in esame, prorogandone i

termini, tende appunto a creare nuove opportunità di ristrutturazione del sistema bancario.

ADRIANO BIASUTTI. Desidero rilevare che il provvedimento in esame si inquadra tra quelli rispondenti alla forte ambizione di cambiamento del sistema bancario italiano presente in una serie di leggi approvate nella scorsa legislatura.

Ritengo anzi opportuno che il Ministero del tesoro fornisca dati capaci di mettere in evidenza quanto è avvenuto nel nostro paese in termini di fusioni e concentrazioni bancarie.

Il provvedimento in esame risponde all'esigenza di stimolare la riorganizzazione di quelle imprese bancarie che in certe zone del paese non hanno ancora corrisposto all'indirizzo fornito dalla legge Amato, pur non apparendo in grado di resistere efficacemente sul mercato. Mi riferisco in particolare alle banche popolari che operano soprattutto in alcune zone del paese e che non sono state oggetto di acquisizione da parte di altri istituti bancari (minori problemi si pongono per le casse rurali, che conservano un sia pur limitato spazio di mercato). Per quanto riguarda le casse di risparmio, invece, si è dato luogo al processo di privatizzazione, ma non ad un sufficiente numero di fusioni e concentrazioni.

Il disegno di legge in discussione persegue proprio il tentativo di raccordare alcuni segmenti del settore bancario e reputo quindi opportuna la sua approvazione.

Ribadisco l'esigenza di avere un quadro dei risultati finora raggiunti, proprio in relazione alle resistenze incontrate (valga l'esperienza della mia zona) nel processo di ristrutturazione e concentrazione delle casse rurali e delle banche popolari, troppo piccole e deboli in relazione alle difficoltà che devono affrontare sul mercato.

PERGIORGIO BERGONZI. Signor presidente, mi scuso per la frammentarietà delle mie considerazioni, ma non sono convinto della sua risposta. Inoltre, l'intervento del collega Biasutti rafforza in me la convinzione che non si possa approvare la proroga di cui al disegno di legge senza conoscere i risultati finora conseguiti sul piano della privatizzazione e riorganizzazione del sistema bancario a seguito dell'entrata in vigore della legge Amato. Spetta al ministro del tesoro fornire alla Commissione ogni elemento in merito. Rinviare di una settimana l'eventuale approvazione del disegno di legge in esame non dovrebbe costituire un problema, visto che se ne era rinviata la discussione alla fine dello scorso gennaio.

Avanzo pertanto formale richiesta di audizione del ministro del tesoro al fine di fare il punto sulla applicazione della legge Amato.

GIANCARLO SITRA. Pur comprendendo le argomentazioni del collega Bergonzi, ritengo che non si possa ipotizzare per i futuri progetti di fusione tra istituti di credito un trattamento diverso da quello riservato alle operazioni già effettuate ai sensi della legge Amato, che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali di cui il provvedimento in esame prevede la proroga.

Scopo del disegno di legge è quello di favorire ulteriori processi di ristrutturazione e riorganizzazione del sistema bancario italiano, caratterizzato anche da una molteplicità di piccoli istituti che rischiano di rimanere fuori dal mercato a causa della concorrenza estera.

Si pone tuttavia il problema di sapere quali aziende non abbiano ancora fatto ricorso alla legge Amato. Stando alle notizie in nostro possesso, sono rimaste fuori dal processo in atto il Monte dei Paschi di Siena e l'Artigiancassa: vorremmo pertanto sapere se l'articolo 2 del provvedimento in esame miri in particolare a consentire a tali istituti di credito di far ricorso ai benefici previsti dalla legge Amato.

Mi associo pertanto alla richiesta di dati del collega Bergonzi, pur rilevando che non esiste un rapporto di causa ed effetto con l'eventuale approvazione del disegno di legge.

È tuttavia utile conoscere i risultati prodotti dalla legge Amato anche in relazione al recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria, che richiede al nostro paese una ristrutturazione del settore che consenta l'abbattimento dei costi.

Colgo l'occasione per sollevare nuovamente una questione posta dal collega Lettieri nella seduta del 19 gennaio, sulla quale non è pervenuta alcuna risposta del Governo. Mi riferisco alla disposizione a suo tempo introdotta, su proposta dell'onorevole Minervini, nell'articolo 8 della legge n. 64 del 1986, che imponeva alle banche di praticare eguali tassi su tutto il territorio nazionale; ciò per evitare che il denaro costasse di più nel Mezzogiorno, sostenendo le banche di sopportare maggiori crediti in sofferenza in quell'area del paese. È accaduto infatti che tale disposizione legislativa sia stata cancellata con un colpo di mano dalla legge n. 488 del 1992.

Non comprendo il perché di questa decisione e chiedo al Governo se non ritenga opportuno il ripristino di una norma che renda omogeneo il costo del denaro, per evitare una penalizzazione dell'economia meridionale, più debole di quella centro-settentrionale e quindi bisognosa di maggior sostegno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero ricordare che nella seduta del 19 gennaio 1993 il seguito della discussione era stato rinviato per dar modo al Governo di rispondere ad un preciso quesito: fornire notizie in ordine alla possibilità che una proroga delle agevolazioni fiscali relative ai processi di ristrutturazione bancaria comportasse minor gettito per l'erario, nonché in ordine alla quantificazione delle eventuali minori entrate. Il Governo ha risposto in merito che non esistono nella fattispecie possibilità di raffronto con il passato in materia di minori entrate e che, non essendo prevedibile un ulteriore sviluppo dei processi di fusione in assenza delle agevolazioni di cui trattasi, non sono ipotizzabili introiti fiscali da essi derivanti. Personalmente ritengo pertinente tale risposta.

La richiesta avanzata oggi da alcuni colleghi di ottenere dati sull'applicazione della legge Amato è quindi nuova e comunque non incide sulla opportunità di prorogare il termine di cui all'articolo 7 della legge n. 218 del 1990. Aggiungo che una parziale risposta a tale quesito è stata fornita in occasione dell'esame della seconda direttiva CEE in materia bancaria, durante il quale abbiamo previsto precisi impegni del Tesoro per quanto riguarda gli istituti di credito di diritto pubblico.

Non ho comunque difficoltà nel farmi interprete presso il ministro del tesoro dell'esigenza manifestata da alcuni colleghi di ottenere dati circa l'applicazione della legge Amato ed in particolare su quali enti creditizi ne siano rimasti esclusi.

Nel sottolineare che la proroga di cui al disegno di legge è stata sollecitata vivamente dall'ABI e dall'ICCRI, ribadisco che una decisione in merito, recando il differimento di una disciplina già vigente, non è correlabile all'esigenza di sapere con quali risultati sia stata applicata la legge Amato. Ritengo pertanto che si possa proseguire la discussione del disegno di legge.

PIERGIORGIO BERGONZI. Signor presidente, sono d'accordo sulla possibilità di proseguire ed anche concludere la discussione sulle linee generali, riservandomi per altro di intervenire per dichiarazione di voto.

Desidero tuttavia precisare che la mia richiesta di dati al Governo mira ad ottenere un quadro dettagliato delle operazioni effettuate, nonché il dato relativo

al gettito che si sarebbe avuto senza le agevolazioni della legge Amato.

ADRIANO BIASUTTI. In assenza delle agevolazioni, non avrebbe avuto luogo alcuna operazione!

PIERGIORGIO BERGONZI. Ritengo invece che sia possibile effettuare un calcolo del gettito che si sarebbe avuto senza le agevolazioni previste dalla legge Amato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bergonzi, prendo atto delle sue precisazioni. Ritengo che i ministeri del tesoro e delle finanze potranno fornire risposta alla sua domanda.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani, 13 maggio, alle 9.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 14 maggio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-6LG-14
Lire 500